

**VERBALE DI ACCORDO NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA
PREVISTA DALLA L. N. 223/1991, ARTT. 4 E 24**

Oggi, **16 dicembre 2019**, alle ore 12.00 presso lo Studio dell'Avv. Giovanni De Donno, sito in Milano, via Francesco Sforza n. 15 nell'ambito della procedura di licenziamenti collettivi prevista dalla l. 223/1991 avviata dalla Società con comunicazione datata 28 ottobre 2019 si sono incontrati:

- per *Leica Geosystems S.p.a.* (d'ora innanzi anche solo "la Società") con sede legale in Cornegliano Laudense via Codognino n. 10, Codice Fiscale e Partita IVA 12090330155, Massimo Antonini, nella sua qualità di Amministratore della Società, Silvia Di Nunzio, nella sua qualità di responsabile risorse umane, Andrea Galazzi nella sua qualità di General Manager, assistiti dall'Avv. Giovanni De Donno

per le Parti Sociali: Sergio Aliprandi per *FILCAMS - CIGL nazionale*, Marco Demurtas per *FISASCAT - CISL nazionale*, Emilio Fargnoli per *UILTUCS nazionale*, Andrea Sambinello e Luca Bedoni quali *RSA*

PREMESSO

- che con comunicazione datata 28 ottobre 2019, la Società ha attivato una procedura di licenziamento collettivo per n. 8 dipendenti, ai sensi degli artt. 4 e 24 della L. n. 223/1991 e successive modifiche;

- che alla predetta lettera ed alle motivazioni e specificazioni relative ivi indicate si fa per brevità espresso rinvio e che viene considerata parte integrante del presente verbale;

- che le OO.SS. hanno richiesto un incontro al fine di avviare l'esame congiunto previsto dalla legge;

- che le Parti si sono più volte incontrate al fine di valutare la situazione e verificare, su richiesta delle OO.SS, la possibilità di ricorrere a soluzioni non traumatiche di gestione dell'eccedenza e attenuare l'impatto sociale sui lavoratori coinvolti;

- che nel corso degli incontri la Società ha chiarito le tematiche sottese all'avvio della procedura di licenziamenti collettivi e il relativo andamento;

- che la Società ha manifestato la disponibilità a ricercare strumenti mediante un percorso condiviso che consenta di fronteggiare la situazione di criticità mediante la concessione di incentivi economici;

- che in data odierna, dopo ampio e articolato confronto tra le Parti è stato sottoscritto un accordo per la gestione di n. 8 posizioni professionali strutturalmente in esubero rispetto alle esigenze aziendali;

- che l'accordo suddetto è stato raggiunto a completamento della procedura di licenziamento collettivo avviata dalla Società;

- che l'accordo suddetto prevede l'impegno della società a corrispondere un sostegno economico al reddito dei dipendenti in esubero i quali non potranno essere riassorbiti in ambito aziendale, a condizione che questi rinunzino



individualmente all'impugnazione del licenziamento e ad ogni pretesa nei confronti della Società, nell'ambito di una transazione generale e novativa, sottoscrivendo un verbale di conciliazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 410 e 411 o 412 ter cpc dinanzi a una sede protetta ex art. 2113 c.c. (di seguito il "Verbale di Conciliazione") entro e non oltre il 31 dicembre 2019;

- che con il presente accordo le Parti intendono definire i termini, le condizioni e l'entità del sostegno economico.

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE

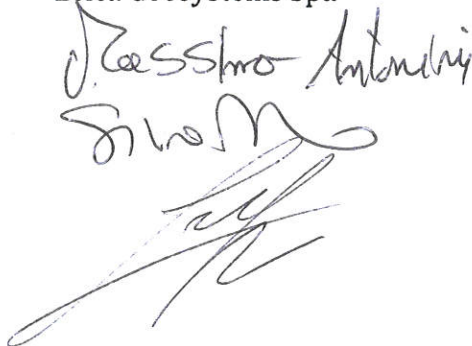
- I. Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.
- II. La Società procederà alla **risoluzione dei rapporti di lavoro di n. 8 lavoratori** i cui **profili professionali sono indicati nella lettera di avvio della procedura**, mediante il ricorso al **criterio della non opposizione al licenziamento**, in deroga a quanto disposto dall'art. 5 della Legge n. 223/1991, che dovrà essere manifestata dai lavoratori in forma scritta **entro il 31 dicembre 2019**.
- III. Resta inteso che la Società, si riserva di declinare la candidatura dei lavoratori che avranno manifestato per iscritto la volontarietà e non opposizione al licenziamento, qualora nel rispetto del limite delle esigenze tecnico, produttive ed organizzative, venissero ritenuti fondamentali per la continuazione dell'attività.
- IV. Qualora alla data del 31 dicembre 2019 **non si dovesse raggiungere il numero finale degli esuberanti pari a n. 8** - sia nel caso di mancata adesione dei lavoratori sia nel caso in cui a fronte delle adesioni la Società abbia declinato la candidatura - la Società procederà, nei termini di legge, a risolvere i rapporti di lavoro del personale dichiarato in esubero **applicando i criteri di legge**.
- V. Al fine di fronteggiare le conseguenze sul piano sociale, la Società, con il criterio della non opposizione ai licenziamenti, si obbliga a corrispondere al personale che manifesterà entro e non oltre **il 31 dicembre 2019**, la propria non opposizione al licenziamento, e che sottoscriverà entro la data del **10 gennaio 2020** il "**Verbale di Conciliazione**", un importo pari a **n.12 mensilità**, a titolo di **incentivo all'esodo in dipendenza della definitiva cessazione del rapporto di lavoro**. Tale somma non è soggetta a contribuzione sociale ai sensi dell'art. 12, comma 4, lettera b) della legge 30 aprile 1969, n. 153, come sostituito dall'art. 6 del D. Lgs., 2 settembre 1997, n. 314 e sarà assoggettata a imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), determinata con i criteri di cui agli articoli 17 e 19 T.U.I.R..
- VI. Oltre all'importo di cui sopra, verranno corrisposte ai lavoratori le seguenti somme:

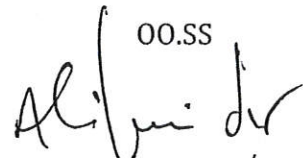
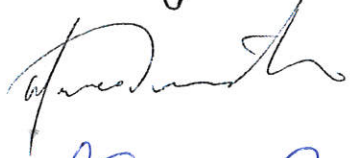


- a) un importo pari ad € 2.968,09 sempre a titolo di incentivo all'esodo come sopra specificato;
b) un importo pari ad € 2.968,09 a titolo di transazione generale e novativa;
- VII. Resta inteso che l'erogazione di tutti gli importi di cui ai punti V e VI sarà subordinata alla sottoscrizione del già citato Verbale di conciliazione individuale, da sottoscrivere entro il 10 gennaio 2020, con le modalità di cui all'art. 2113 c.c., in cui il lavoratore rinuncerà espressamente all'impugnazione del licenziamento nonché a tutte le pretese nei confronti della Società connesse al rapporto di lavoro ed alla sua cessazione.
- VIII. Per mensilità di cui al V) che precede si intende la retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
- IX. Gli importi di cui ai punti V) e VI) di cui sopra verranno corrisposti entro e non oltre **60 giorni** dalla sottoscrizione dell'accordo in sede protetta.
- X. L'indennità sostitutiva del preavviso, il trattamento di fine rapporto e le spettanze dovute a conclusione del rapporto saranno corrisposte nei termini di legge e nelle previsioni del CCNL applicato.
- XI. Con la sottoscrizione del presente accordo, le Parti danno atto di aver esperito e concluso – ad ogni effetto e in piena conformità e coerenza con ogni profilo disciplinato dalle vigenti norme contrattuali e legali – la procedura di cui agli artt. 4 e 24 della L. n. 223/1991, riconoscendo anche ai sensi e per gli effetti della L. n. 92/2012 e ss.mm la congruità, specificità ed esaustività della comunicazione di avvio della procedura nei confronti di tutti i soggetti interessati. Ogni eventuale irregolarità, anche solo formale o procedurale nel corso della presente procedura, si intende sanata. Le Parti si danno atto, inoltre, che il presente Verbale di accordo adempie alle previsioni di cui all'art. 5, comma 1, L. n. 223/1991.
- XII. L'adozione dei provvedimenti di risoluzione del rapporto di lavoro avverrà entro il termine di legge.

Milano, 16 dicembre 2019

Leica Geosystems Spa


Alessandro Antonini
Sindaco

00.SS

Alijani

Bedaride

Bedaride
